

NOTA DI APPROFONDIMENTO

COVID-19 – D.P.C.M. DEL 14 GENNAIO 2021

TH.21.16

v. 1.0

15 gennaio 2021

In data 14 gennaio, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo D.P.C.M., con validità dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Di seguito si riportano le principali novità introdotte rispetto al D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale

L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) del D.P.C.M., che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico, con esito negativo, per verificare lo stato di salute entro 48 ore dall'arrivo in Italia, anziché entro le 72 ore previste in precedenza.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

Corso A. Tassoni 79/3

10143 Torino - Italia

P. IVA

10502170011

TEL.

011/7576795

011/0704959

E-MAIL

info@tharsos.it

WEB

www.tharsos.it

protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici fino alla data del 15 febbraio. A partire da tale data gli impianti potranno riaprire agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Viene introdotto lo scenario di tipo 1 e con livello di rischio basso, la c.d. "zona bianca", per i territori in cui si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. All'interno di dette zone, cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal D.P.C.M., nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Le Regioni che si collocano nella "zona bianca", saranno individuate con ordinanza del Ministero della salute.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

Vengono rivisti i criteri di assegnazione della c.d. "zona arancione". Rientrano in tale zona le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

WEB

Corso A. Tassoni 79/3

10143 Torino - Italia

10502170011

011/7576795

011/0704959

info@tharsos.it

www.tharsos.it

Per gli spostamenti nelle zone arancioni, viene confermato quanto introdotto nel periodo natalizio e cioè lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Vengono confermate le restrizioni per la ristorazione, introducendo per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto esclusivamente fino alle ore 18:00.

All'interno di tali zone vengono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Vengono rivisti i criteri di assegnazione della c.d. "zona rossa". Rientrano in tale zona le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020.

Viene consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere

il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Vengono vietati gli spostamenti, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti, in Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Per chi rientra in Italia dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si applica quanto già previsto per gli Stati e i territori dell'elenco E.

Come detto in premessa, le disposizioni del nuovo decreto si applicano a partire dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Continuano a valere fino alla data del 5 marzo 2021, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Mentre le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze, da parte del Ministero della Salute, e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

Per la nuova classificazione delle restanti Regioni, si dovranno attendere le eventuali Ordinanze del Ministro della Salute, le quali avranno effetto a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

WEB

Corso A. Tassoni 79/3

10143 Torino - Italia

10502170011

011/7576795

011/0704959

info@tharsos.it

www.tharsos.it

Per approfondire

Dal sito Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri

- <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065>